

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 16

(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)

Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.

(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979

3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993

8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994